



Municipalità 8

Piscinola-Marianella, Scampia.

Chiaiano

Direzione

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 8 DEL 6 MARZO 2020

OGGETTO: Istituzione del divieto di transito per l'esecuzione di lavori, lungo via Cupa San Giovanni, dal giorno 9/03/2020 al 29/03/2020.

IL DIRETTORE

Vista la richiesta di modifica della disciplina viabilistica da parte di Italgas reti spa per consentire l'esecuzione di lavori di posa di nuova condotta di adduzione gas sulla sede stradale in via Cupa San Giovanni per ml 150 a partire dall'intersezione con via Madonna delle Grazie .

Visto il verbale della conferenza di servizi svoltasi il 19 febbraio 2020.

Considerato che al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale lungo la strada interessata durante l'esecuzione dei lavori di posa della rete di adduzione gas si rende necessario interdire il transito veicolare.

Ritenuto che, per i motivi esposti, si debbano adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

Visti il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di esecuzione d.P.R. 495/1992 e il d.lgs. 267/2000.

Letta la circolare del Vice direttore generale – Area tecnica PG/2014/291749 dell'8 aprile 2014.

O R D I N A

Istituire:

il divieto di transito lungo via Cupa San Giovanni per ml 150 a partire dall'intersezione con via Madonna delle Grazie dal 9/3/2020 al 29/03/2020 ad eccezione di residenti e mezzi di soccorso;

Tutte le ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente ordinanza sono da ritenersi sospese.

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dall'installazione, a cura della Italgas reti spa della necessaria segnaletica verticale.

La Italgas reti spa dovrà provvedere a mettere in opera, a partire da tre giorni prima dell'inizio dei lavori, idonea segnaletica verticale di segnalazione di indicazione della chiusura lungo via cupa San Giovanni e via Madonna delle Grazie

Il Servizio autonomo Polizia locale, qualora se ne presentasse la necessità, è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento e ogni altro accorgimento di carattere contingente che ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio autonomo Polizia locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri agenti della Forza pubblica previsti dall'art.12 del d.lgs. 285/1992, per la esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta
digitalmente da
Direttore della Municipalità 8
Dott.ssa Maria Rosaria Fedele

Le firme in formato digitale sono state apportate sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.